

Sent.656/07

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Maurizio BELLI	Presidente
Dott. Paolo SIMEON	Consigliere
Dott. Giancarlo DI LECCE	Primo Referendario,Rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 11077 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, nei confronti di BALDAS Gianni, non costituito in giudizio, e BIANCOROSSO Lorenzo, elettivamente domiciliato in Trieste, Via Fabio Severo n. 4, presso lo studio dell'avv. Roberto Mantello, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione in giudizio.

Visti l'atto di citazione, la memoria di costituzione in giudizio del convenuto Lorenzo Biancorosso, gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2007, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Anna De Angelis, il giudice relatore, dott. Giancarlo Di Lecce, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Giovanni De Luca, nonché l'avv. Roberto Mantello per il convenuto Lorenzo Biancorosso;

Ritenuto in

## FATTO

Con atto di citazione del 20.6.2005, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale conveniva in giudizio i sigg.ri Baldas Gianni e Biancorosso Lorenzo per sentirli condannare al pagamento, in favore delle Autovie Venete s.p.a., quanto al primo, della somma di euro 342.994,64, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, e spese di giudizio, e quanto al secondo, a titolo di responsabilità sussidiaria, della somma di euro 62.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, detratta, da tale importo, la somma di euro 5.000, già versata in sede penale a titolo di parziale risarcimento del danno.

Nel libello introduttivo del giudizio, la Procura Regionale esponeva di aver ricevuto, con nota del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste del 10.5.2004, copia della richiesta di giudizio immediato nei confronti di Gianni Baldas e Lorenzo Biancorosso, dipendenti delle Autovie Venete s.p.a.; giudizio nel quale il Baldas risultava imputato del reato previsto dall'art. 314 e 81 cpv c.p., in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di impiegato addetto a sovrintendere al servizio paghe e contributi e coordinare le attività riguardanti la gestione amministrativa dei dati del personale delle Autovie Venete s.p.a., ed avendo per ragioni della sua attività e servizio, la disponibilità di denaro appartenente alla stessa s.p.a., risultava essersi appropriato della somma di euro 342.994,64; esso Baldas, inoltre, era chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 640 ter, commi 1 e 2, 61 n. 2 e 81 cpv. c.p., per aver alterato i dati del sistema informatico in uso presso le Autovie Venete s.p.a. e per aver fornito dati falsificati in occasione di controlli e verifiche effettuati da parte del collegio dei sindaci ovvero delle società di revisione, cagionando alla società un danno di euro 342.994,64. Quanto al sig. Lorenzo Biancorosso, la richiesta di giudizio immediato concerneva il reato previsto dagli artt. 314, 81 cpv e 40 cpv c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella veste di impiegato responsabile della struttura "affari finanziari e adempimenti tributari", pur avendo piena

consapevolezza delle appropriazioni di denaro effettuate dal Baldas, aveva omesso di effettuare la doverosa denuncia tollerando scientemente le suddette condotte criminose, e concorrendo, in tal modo, con lo stesso Baldas, alle appropriazioni da quest'ultimo effettuate nel periodo gennaio - agosto 2003, per un totale di euro 62.000.

Riferiva, altresì, che a seguito di tale segnalazione, era stata incardinata un'istruttoria diretta ad accertare le eventuali responsabilità di ordine amministrativo contabile afferenti ai fatti contestati in sede penale. Nel frattempo, il procedimento penale, inizialmente unico, veniva diviso in due distinti procedimenti: quello a carico del sig. Biancorosso, previa derubricazione del reato di peculato in quello di omessa denuncia ed a seguito del pagamento della somma di euro 5.000,00 versata alla s.p.a. Autovie Venete a titolo di risarcimento del danno ed accettata dalla società con riserva di ulteriori azioni a tutela dei propri diritti, veniva definito con la condanna dell'imputato, ex art. 444 c.p.p., alla multa di euro 120,00 (Tribunale di Trieste, sent. n. 386 del 21.9 - 18.10.2004); il processo penale a carico del Baldas si concludeva, invece, con sentenza di condanna per peculato alla pena di cinque anni di reclusione (Tribunale di Trieste, sent. n. 525 del 9.12/10.1.2005).

Evidenziava, inoltre, la Procura Regionale, che dai fatti emersi nell'ambito del giudizio penale, era emerso che le appropriazioni del Baldas ai danni della s.p.a. Autovie Venete, erano state perpetrate attraverso un complesso meccanismo truffaldino, che gli aveva consentito di essere destinatario di importi fittiziamente caricati sulle voci economiche dei cedolini paga dei dipendenti. Le sopra descritte attività illecite avevano consentito al Baldas di appropriarsi della somma complessiva di euro 342.994,64, di cui euro 325.343,80 sotto forma di maggiori attribuzioni rispetto allo stipendio realmente dovuto, ed euro 17.650,84 quali mancati rimborsi di prestiti erogati.

Il P.M. contabile evidenziava, altresì, come i suddetti importi, accertati dal consulente contabile della Procura e confermati dalla s.p.a. Autovie Venete non avevano formato oggetto di contestazione in sede penale e che il Baldas, nel corso dell'interrogatorio reso davanti al Giudice per le Indagini Preliminari in data 13.2.2004, confermando quanto già dichiarato al P.M., aveva

ammesso le proprie responsabilità, confessando di essersi appropriato di notevoli somme di denaro attraverso la manipolazione dei dati del sistema informatico e l'erogazione di prestiti in favore dei dipendenti della società. Soggiungeva, inoltre, che il sig. Biancorosso, responsabile del settore "affari finanziari e adempimenti tributari", doveva ritenersi a conoscenza - quanto meno a partire dal mese di gennaio 2003 - del fatto che il Baldas aveva posto in essere un sistema di periodiche alterazioni dei dati relativi alle disposizioni di bonifico, evidenziando che il suddetto dipendente, nonostante tale consapevolezza, aveva omesso di informare i suoi superiori, impedendo di porre fine al reiterarsi delle condotte illecite. Di fatto, il suddetto atteggiamento omissivo, aveva consentito le appropriazioni effettuate dal Baldas dal gennaio 2003, quantificate nella somma complessiva di euro 62.000,00.

Sulla base di tali elementi, la Procura Regionale inoltrava al Baldas - ritenuto responsabile, a titolo di dolo, dell'indicato danno erariale -, l'invito a dedurre previsto dall'art. 5 dl D.L. 15.11.1993 n. 453, convertito in legge n. 19/1994; analogo invito l'organo requirente inoltrava al Biancorosso, evidenziando profili di responsabilità sussidiaria in relazione alla produzione del contestato danno erariale.

Confermata, a seguito delle suddette contestazioni, rimaste prive di riscontro, la delineata ipotesi di responsabilità erariale, la Procura Regionale conveniva in giudizio i sig.ri Baldas Gianni e Biancorosso Lorenzo per sentirli condannare al pagamento, in favore della s.p.a. Autovie Venete, quanto al primo, della somma di euro 342.994,64, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e quanto, al secondo, a titolo di responsabilità sussidiaria, della somma di euro 62.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, detratta, da tale importo, la somma di euro 5.000,00 già versata in favore della società danneggiata a titolo di parziale risarcimento del danno. A fondamento della domanda risarcitoria, parte attrice rimarcava la sussistenza di tutti gli elementi richiesti ai fini della configurazione della fattispecie di responsabilità erariale, e cioè il danno per l'Erario, il rapporto di servizio con una pubblica amministrazione, il nesso causale fra la condotta ed il danno,

l'ingiustizia dello stesso, nonché il dolo in capo ad entrambi i convenuti. Osservava, in particolare, come nella fattispecie all'esame non possa dubitarsi della giurisdizione della Corte dei conti, avendo affermato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3899 del 18.12.2003 - 26.2.2004, che per i fatti successivi al 14.1.1994 (data di entrata in vigore della legge n. 20/1994), l'affidamento, da parte di un'Amministrazione pubblica ad una s.p.a. avente capitale detenuto, in misura maggioritaria, dalla stessa Amministrazione pubblica, integra “una relazione funzionale, anche se non organica, caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'*iter* procedimentale dell'attività dell'ente pubblico come partecipante, che implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti”.

Quanto alle responsabilità dei convenuti, e segnatamente con riferimento alla posizione del Baldas, la Procura Regionale rilevava come nel vigente codice di procedura penale abbia trovato espresso riconoscimento il principio dell'autonomia e della separatezza dei giudizi: di qui l'ininfluenza, ai fini del giudizio di responsabilità erariale, dell'impugnativa della decisione di condanna proposta dal convenuto in sede penale, avente ad oggetto i medesimi fatti formanti oggetto dell'addebito erariale; sotto diverso profilo, l'organo requirente non mancava di evidenziare come i dati raccolti nel processo penale ben possano offrire elementi di valutazione ai fini della decisione da assumersi nel giudizio di responsabilità amministrativa.

A tal proposito l'organo requirente richiamava il contenuto della dichiarazione confessoria resa dal Baldas nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, evidenziando, nel contempo, l'esito di condanna del giudizio penale; sulla base di tali elementi, la parte attrice chiedeva il riconoscimento della piena responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, del sig. Baldas, e la condanna dello stesso al pagamento, in favore delle Autovie Venete s.p.a., della somma di euro 342.994,64, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. Quanto al Biancorosso, condannato in sede penale con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'organo requirente richiamava l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la pronuncia di

patteggiamento costituisce una forma di ammissione di responsabilità da parte dell'imputato il quale, implicitamente e volontariamente, rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza nell'ambito di un sistema che rimette al Giudice la valutazione delle condizioni per l'adozione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura penale.

Con riferimento alla contestata responsabilità erariale, il P.M. contabile evidenziava come all'epoca dei fatti il Biancorosso fosse responsabile della struttura “affari finanziari e adempimenti tributari”, alle cui dipendenze operava l'ufficio “rapporti bancari e tesoreria” con a capo il rag. Cavallini e che quest'ultimo, a partire dal gennaio 2003 ed a più riprese, aveva segnalato all'odierno convenuto i propri sospetti sul comportamento illegittimo del Baldas. Nell' evidenziare come le dichiarazioni dei dipendenti della società acquisite nel processo penale, offrano elementi di rilievo ai fini della formazione di un chiaro convincimento sullo svolgimento dei fatti, la Procura Regionale chiedeva la condanna del Biancorosso a titolo di dolo, per aver scientemente tollerato il comportamento del Baldas e volontariamente omesso la denuncia delle appropriazioni di denaro, nella piena consapevolezza delle conseguenze dannose per la società; ovvero, in via subordinata, ed a titolo di colpa grave, per aver omesso di vigilare sull'attività del Baldas anche dopo che il Cavallini aveva rappresentato i suoi sospetti circa l'attività criminosa del collega. Sulla base di tali considerazioni la Procura Regionale concludeva per la condanna del Biancorosso al pagamento, in via sussidiaria, della somma di euro 62.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali detratto, da tale importo, la somma di euro 5.000, già versata in sede penale, a titolo di parziale risarcimento del danno.

Con memoria depositata il 25.11.2005, si costituiva in giudizio il sig. Lorenzo Biancorosso, assistito dall'avv. Roberto Mantello. La difesa del convenuto evidenziava, preliminarmente, l'inidoneità della sentenza di patteggiamento a fondare la delineata ipotesi di responsabilità erariale, rilevando, peraltro, come la responsabilità sussidiaria contestata al proprio assistito, secondo l'orientamento espresso dalla Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 4/Q.M./1999,

presuppone la colpa e non già il dolo dell'agente. La medesima difesa, osservava come in relazione all'omessa denuncia ai superiori della condotta del Baldas, i sigg.ri Cavallini, Filippi, Tibaldi, Pavan e Giraldi furono sottoposti a procedimento disciplinare da parte della s.p.a. Autovie Venete soggiungendo che l'inerzia dei nominati dipendenti nel denunciare ad altri superiori i fatti di cui erano a conoscenza, costituisca motivo per ritenerli corresponsabili, pro quota, del danno erariale contestato al solo Biancorosso. Sotto diverso e concorrente profilo, il nominato difensore rilevava come in mancanza di una prova certa della condotta criminale imputata al Baldas, un'eventuale denuncia avrebbe esposto il Biancorosso e gli altri colleghi al reato di calunnia, con grave pregiudizio per l'immagine dell'azienda. Passando all'esame delle specifiche competenze professionali del Biancorosso, il difensore poneva in evidenza come sin dal 1999, la verifica della correttezza delle operazioni relative agli stipendi erogati ai dipendenti non rientrava più nei compiti dell'Ufficio Affari Finanziari e Tesoreria, in cui operavano il Biancorosso ed il Cavallini, bensì in quella della Direzione del Personale, sicchè il Biancorosso avrebbe dovuto dubitare della regolarità degli atti verificati dai suoi superiori, e ciò nell'ambito di un contesto organizzativo che escludeva la possibilità di un suo diretto intervento di verifica sull'operato del Baldas. Osservava, inoltre, come per anni nessuno si fosse accorto di anomalie connesse all'operato del Baldas, soggiungendo come nessuna segnalazione risultava effettuata dalla banca tesoriera che aveva disposto i suddetti, ingenti accrediti; evidenziava, altresì, come la possibilità di un efficace accertamento fosse ostacolata dalla macchinosità e dai caratteri propri della condotta fraudolenta oltre che dall'esclusiva gestione, da parte del Baldas, del sistema informatico utilizzato per i pagamenti degli stipendi. Sulla base di tali premesse, l'avv. Mantello concludeva, in via principale, per la reiezione della pretesa attorea, in quanto infondata, improponibile perché prescritta, inammissibile, irricevibile e comunque infondata nel merito; in via subordinata, per essere stata la condotta del convenuto connotata da colpa lieve; in via di ulteriore subordine, il nominato difensore chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei dipendenti Furio Cavallini, Sergio Giraldi, Stefano Pavan, Rossella Filippi e Tiziana

Tibaldi, nonché, in via ulteriormente subordinata, dell'Antonveneta ovvero della banca tesoriere di Autovie Venete s.p.a., per sentirli dichiarare responsabili in via solidale e/o sussidiaria e conseguentemente condannare a rifondere i danni eventualmente riconosciuti alla nominata società, ciascuno in proporzione del proprio apporto ed alla conoscenza dei fatti delittuosi perpetrati dal Baldas; in via di estremo subordine e per la denegata ipotesi di condanna, chiedeva la riduzione dell'addebito ascritto al sig. Biancorosso, commisurandolo alla minima responsabilità allo stesso eventualmente riferibile, oltre che al concorso causale degli altri dipendenti. In via istruttoria la difesa del Biancorosso chiedeva ordinarsi alla s.p.a. Autovie Venete di produrre la lettera di contestazione di addebito rivolta al sig. Cavallini unitamente agli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, ed alla Banca Antonveneta di fornire ogni informazione necessaria a verificare l'esistenza di un conto corrente intestato a Gianni Baldas, unitamente alla documentazione relativa ai movimenti contabili, nonché ammettersi prova per testi sulle modalità organizzative della s.p.a. Autovie Venete e sulle forme di controllo attuate nell'erogazione degli stipendi ai dipendenti.

All' udienza del 15.12.2005 l'avv. Mantello ed il Procuratore Regionale confermavano le posizioni espresse negli atti defensionali. Il Collegio, all'esito della discussione della causa, ritenuta la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, disponeva l'acquisizione di copia integrale degli atti relativi ai procedimenti disciplinari promossi dalla s.p.a. Autovie Venete nei confronti dei dipendenti Lorenzo Biancorosso, Furio Cavallini, Sergio Giraldi, Stefano Pavan, Rossella Filippi e Tiziana Tibaldi, nonché di copia autentica della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, in data 12.5.2005, nel giudizio risarcitorio promosso dalla s.p.a. Autovie Venete nei confronti del sig. Gianni Baldas. Tale ordinanza veniva regolarmente espletata con la produzione della documentazione richiesta.

Con memoria difensiva integrativa depositata il 24.11.2006, l'avv. Mantello ribadiva difese, richieste e conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, articolando nuovi mezzi istruttori. Con successiva nota fax pervenuta il 13.12.2006, il nominato difensore comunicava la propria

adesione alla protesta indetta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura dichiarando di astenersi dalla udienza del 14.12.2006.

Con memoria difensiva integrativa depositata il 18.6.2007, l'avv. Mantello riproponeva quanto già esposto nelle precedenti difese, sottolineando la necessità di tener conto, ai fini della quota di danno eventualmente addebitabile al proprio assistito, dell'apporto causale imputabile alle condotte omissive dei sigg.ri Cavallini, Filippi, Tibaldi, Giraldi e Pavan.

All' udienza del 21 giugno 2007, il difensore del Biancorosso, insisteva per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Il Procuratore Regionale confermava il contenuto dell'atto di citazione chiedendo l'integrale accoglimento della pretesa risarcitoria. Sulle conclusioni così rassegnate la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

#### DIRITTO

Preliminarmente all'esame del merito reputa il Collegio di dover respingere la richiesta di estensione del contraddittorio formulata dalla difesa del convenuto Biancorosso nei confronti dei sigg.ri Furio Cavallini, Sergio Giraldi, Stefano Pavan, Rossella Filippi e Tiziana Tibaldi, nonché della banca tesoriere della s.p.a. Autovie Venete, osservandosi, in linea generale, che il giudizio di responsabilità amministrativa non dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, e che la regola della parziarietà dell' obbligazione che nasce dal danno erariale (art. 1/quarter della legge n. 20/1994) consente, nel caso di condotte dannose riferibili a più soggetti, di limitare la pretesa risarcitoria solo a coloro nei confronti dei quali ricorrano tutti i requisiti necessari ai fini dell'affermazione della responsabilità erariale, nonché di valutare, in via meramente incidentale ed ai fini di una migliore individuazione delle quote di responsabilità imputabili ai convenuti, l'apporto causale riconducibile a soggetti non evocati in giudizio (cfr. Sez. III n. 510/2004; Sez. II n. 286/2003; Sez. II n. 218/2001). Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del Biancorosso, evidenziandosi, al riguardo, come il danno imputato alla

condotta omissiva dello stesso si riferisca alle appropriazioni perpetrate dal Baldas dal mese di gennaio 2003, rientrando ampiamente nel termine prescrizione quinquennale calcolato, a ritroso, dalla data di notifica dell'atto di citazione (22.7.2005). Ritiene, infine, il Collegio di dover respingere le richieste istruttorie formulate dalla difesa del Biancorosso, osservando, in proposito, come gli elementi acquisiti all'esito dell'ordinanza istruttoria del 15.12.2005, offrano elementi di valutazione ampiamente sufficienti ai fini della decisione della presente controversia.

Poste tali premesse a passando all'esame del merito, reputa il Collegio che l'azione promossa dalla Procura Regionale sia fondata e meritevole di accoglimento, ricorrendo, innegabilmente, nella fattispecie all' esame, gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. E' bene rilevare, innanzi tutto, come per i entrambi i convenuti non sia in discussione l'esistenza del rapporto di servizio, posto che la s.p.a. Autovie Venete, società nella quale i sigg.ri Baldas e Biancorosso erano incardinati, all'epoca dei fatti, rispettivamente con funzioni di addetto al servizio paghe e contributi e di responsabile della struttura "affari finanziari e adempimenti tributari", deve considerarsi, sia in ragione delle finalità pubblicistiche che connotano il servizio proprio di concessionaria di tratte autostradali, che per la partecipazione maggioritaria al capitale sociale della Regione Friuli Venezia Giulia e di altri enti pubblici, una persona giuridica a rilevante connotazione pubblicistica, tale da non far dubitare, in conformità agli orientamenti dominanti della Corte di Cassazione, dell'assoggettamento della fattispecie in esame alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. SS.UU. n. 19667/2003; Cass. SS.UU. n. 3899/2004; Cass. SS.UU. n. 4511/2006)

Venendo ad esaminare la posizione del Baldas, reputa il Collegio di dover premettere che l'odierno convenuto, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I.P. presso il Tribunale di Trieste in data 13.2.2004, ha ammesso le proprie responsabilità, confermando di essersi appropriato, dal 1998 al 2003, di somme di denaro di pertinenza della s.p.a. Autovie Venete, mediante la manipolazione dei dati del sistema informatico di gestione delle retribuzioni e delle erogazioni dei prestiti in favore dei dipendenti della società. Confessione che conferma il quadro degli elementi, di rilevante affidabilità,

acquisiti in sede penale, tali dovendosi ritenere le dichiarazioni del personale amministrativo e dirigenziale della s.p.a. Autovie Venete, nonché la C.T.U. redatta dal dott. Mauro Marchetto, consulente incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. Né, in relazione a quanto innanzi esposto, si ravvisano motivi per discostarsi dalla puntuale e circostanziata ricostruzione dei fatti operata in sede penale, secondo cui il Baldas, grazie *“ai rilevanti poteri che gli erano stati attribuiti all'interno della società “Autovie Venete s.p.a.” ... riusciva per anni (dal 1998 al 2003) ad intervenire direttamente sul sistema informatico di gestione delle retribuzioni (software Copernico), manipolando in maniera da riuscire ad aumentare consistentemente le voci del suo cedolino - paga, che inviava, poi, alla banca che svolgeva il compito di tesoreria e che provvedeva ad accreditare sul conto corrente dell'imputato stesso l'importo illecitamente maggiorato. Successivamente il prevenuto eliminava la maggiorazione anzidetta dal sistema informatico al fine di provvedere alla stampa dei cedolini da consegnare a tutti i dipendenti, e da conservare anche agli atti. Indi distribuiva sulle buste paga di altri ignari dipendenti gli importi di cui si era illecitamente appropriato, al fine di poter compilare una nota contabile che corrispondesse all'ammontare complessivo effettivamente erogato dalla società datrice di lavoro, utilizzando voci “neutre”, vale a dire che non creassero variazioni ai fini fiscali, quali i rimborsi spese per viaggi e pasti, per diarie giornaliere, ed i prestiti ai dipendenti. In questo modo il Baldas Gianni rendeva molto difficoltosa la rilevazione dell'illecito, che di fatto era scoperto solamente a distanza di alcuni anni, e si appropriava di una somma complessiva di euro 342.994,64 (di cui euro 325.342,80 sotto forma di maggior attribuzioni rispetto allo stipendio che realmente gli spettava, ed euro 17.650,84 quali mancati rimborsi di prestiti precedentemente allo stesso erogati”* (Tribunale di Trieste, sent. del 9.12.2004). Poste tali premesse, ed all'esito di un' autonoma valutazione degli atti del processo penale acquisiti al presente giudizio, reputa il Collegio di poter affermare la responsabilità erariale del Baldas in relazione al pregiudizio economico arrecato alla s.p.a. Autovie Venete.

Con riferimento alla quantificazione del danno, va opportunamente rilevato che a seguito del giudizio risarcitorio promosso in sede civile dalla s.p.a. Autovie Venete, il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 333 del 12.5 - 22.6.2005, passata in giudicato, ha condannato il Baldas al pagamento dell' importo di euro 342.994,64, oltre interessi legali dalle singole sottrazioni al saldo; la suddetta circostanza, tuttavia, ad avviso del Collegio, non fa venir meno l' interesse della Procura Regionale alla richiesta di condanna del convenuto Baldas, osservandosi, in proposito, che l'azione di responsabilità, in quanto connotata da un unicum indissolubile, in cui coesistono finalità riparatorie del danno erariale, sanzionatorie di comportamenti illeciti, nonché di deterrenza e prevenzione di comportamenti dannosi, non può ritenersi condizionata dall'esito della tutela risarcitoria che l'amministrazione danneggiata è legittimata ad esperire in sede civile o penale. E ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la richiesta della Procura Regionale, sotto il profilo degli accessori del danno erariale, si presenta più ampia di quella che ha formato oggetto di riconoscimento da parte del giudice civile, essendo estesa al conseguimento della rivalutazione monetaria sulle somme che hanno formato oggetto di appropriazione da parte del Baldas. Non può, infine, non rilevarsi, con riferimento alla peculiare formulazione della domanda risarcitoria proposta nei confronti degli odierni convenuti, che nella giurisprudenza della Corte dei conti, la condanna in via sussidiaria - per quanto espressiva di una modalità di graduazione della escussione del patrimonio dei debitori che rileva solo in fase esecutiva -, presuppone, quale normale antecedente logico, una condanna in via principale emessa dal giudice contabile (cfr. Sez. III n. 222/2003), rispondendo all'esigenza di evitare, nel caso di concorso di condotte dolose e colpose, che la pronuncia di condanna possa essere di importo superiore alla perdita effettivamente subita, ovvero ad impedire che chi abbia agito con dolo possa essere condannato, a causa della concorrente responsabilità patrimoniale di altri soggetti, ad una somma minore di quella corrispondente al danno effettivamente cagionato (cfr. SS.RR. n. 4/1999/Q.M.).

Ciò premesso, ai fini della quantificazione del danno reputa il Collegio di poter valorizzare le

risultanze della consulenza redatta dal dott. Mauro Marchetto, C.T.U. incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste; le conclusioni ivi espresse - pienamente condivisibili non solo per l'accuratezza della ricostruzione delle singole appropriazioni poste in essere dal Baldas, ma anche per la totale assenza di contestazioni da parte degli interessati -, inducono a determinare l'ammontare del danno erariale arrecato alla s.p.a. Autovie Venete, nella misura di euro 342.994,64. In definitiva, nella ritenuta sussistenza dei presupposti costitutivi della contestata responsabilità amministrativa, va disposta la condanna del sig. Gianni Baldas al pagamento, in favore della s.p.a. Autovie Venete, della somma di euro 342.994,64 oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalle date delle singole appropriazioni alla pubblicazione della decisione, ed interessi legali su sorte capitale e rivalutazione monetaria da quest'ultima data al soddisfo.

Quanto alla posizione del sig. Lorenzo Biancorosso, responsabile, all'epoca dei fatti, della struttura "affari finanziari e adempimenti tributari" della s.p.a. Autovie Venete, osserva il Collegio come dalla copiosa documentazione acquisita agli atti di causa, e segnatamente, dalla confessione resa dall'odierno convenuto alla Guardia di Finanza in data 6.4.2004, nonché dalle dichiarazioni dei sigg.ri Cavallini, Filippi, Giraldi e Tibaldi, autonomamente valutate in questa sede giudiziale, emerga, con ogni evidenza, la colpa grave dell'odierno convenuto, il quale, benchè a conoscenza delle appropriazioni perpetrate dal Baldas sin dai primi mesi del 2003 (cfr. dichiarazione confessoria resa alla Guardia di Finanza il 6.4.2004), e nonostante i ripetuti solleciti dei collaboratori (cfr. dichiarazione del sig. Cavallini in data 4.2.2004; verbale di giustificazioni orali della sig.ra Tiziana Tibaldi del 17.2.2004; verbale sommarie informazioni rese dalla sig.ra Rossella Filippi alla G.d.F in data 23.2.2004), non ritenne di disporre alcuna iniziativa diretta ad accertare l'effettiva consistenza degli accrediti stipendiali di cui beneficiava il Baldas: condotta gravemente colposa, che denota inescusabile negligenza nell'adempimento degli obblighi di servizio, considerata la possibilità, del tutto agevole per lo stesso Biancorosso, responsabile della struttura "affari finanziari e adempimenti tributari", di verificare l'importo dei bonifici disposti in favore dei

dipendenti delle Autovie Venete s.p.a. sulla base del giornale di cassa inviato mensilmente dalla banca tesoriere e di riscontrare i suddetti importi con i cedolini paga, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione della direzione del personale. Non è superfluo rilevare come, in ogni caso, la gravità della situazione prospettata dal Cavallini imponesse al Biancorosso di rappresentare ai propri superiori quanto appreso, e ciò non solo per l'urgenza di approntare tempestive misure di cautela a tutela dell'interesse patrimoniale della società, ma anche per l'obbligo di segnalare tali fatti, di evidente rilevanza penale, all'autorità giudiziaria. Giova altresì ricordare come proprio in relazione a tale omissione, configurante il reato previsto dall'art. 362 c.p. (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) il G.U.P. presso il Tribunale di Trieste, con sentenza del 21.9.2004, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., abbia condannato il Biancorosso alla multa di euro 120,00.

Reputa il Collegio, alla stregua degli elementi istruttori acquisiti, che un' omissione rilevante sotto il profilo del mancato impedimento del danno possa ragionevolmente configurarsi con riferimento alle appropriazioni poste in essere dal Baldas con effetto dal mese di febbraio 2003. Il danno risarcibile, determinato nell'importo di euro 52.000,00 - somma corrispondente, alla stregua delle condivisibili valutazioni del C.T.U. incaricato dal P.M. in sede penale, alle appropriazioni effettuate dal Baldas dal mese di febbraio 2003 al mese di agosto 2003 - va tuttavia diminuito in considerazione dell'apporto causale, sempre di tipo omissivo, che il Collegio ritiene di poter riferire - sulla base di una valutazione incidentale fondata sul materiale probatorio acquisito agli atti di causa - alle condotte dei sigg.ri Cavallini, Filippi, Giraldi e Tibaldi, dipendenti della s.p.a. Autovie Venete. Dagli atti del processo penale e dei procedimenti disciplinari promossi dalla s.p.a. Autovie Venete, si evince, infatti, che i nominati dipendenti, per quanto consapevoli della condotta criminosa posta in essere dal Baldas nonché della ingiustificata inerzia del Biancorosso, non ebbero a riferire i propri sospetti ad altri responsabili aziendali sì da ovviare all'inerzia del diretto superiore. Quanto, invece, alla posizione del sig. Pavan, reputa il Collegio di poter escludere che il nominato

dependente abbia avuto un' adeguata e tempestiva consapevolezza delle appropriazioni del Baldas sì da potersi ipotizzare, per lo stesso, un contributo causale nella determinazione del danno. Ritiene, inoltre, il Collegio di dover considerare, ai fini di una più compiuta definizione della quota di danno imputabile all'odierno convenuto, la mancanza di un adeguato sistema di controllo interno sulle distinte dei bonifici predisposti dall'ufficio paghe e sulla gestione dei prestiti al personale: una carenza organizzativa, evidenziata dallo stesso C.T.U. dott. Mauro Marchetto, che ha agevolato la condotta criminosa del Baldas consentendogli di agire indisturbato per un lungo periodo di tempo, e che va debitamente apprezzata configurandosi quale concorso colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.). Nessuna valenza, per contro, può essere riconosciuta al prospettato contributo causale della Banca Antonveneta, gestore della tesoreria della Autovie Venete s.p.a. che diede esecuzione ai mandati di pagamento, non potendosi esigere, in considerazione dell'alto numero dei dipendenti della società (561) e delle diverse posizioni stipendiali, un controllo di merito sulle singole attribuzioni economiche, compito che, con ogni evidenza, competeva alla s.p.a. Autovie Venete. Si ritiene, per contro, di dover evidenziare, sempre con riferimento alla posizione della banca tesoriera, che secondo quanto si evince dalla informativa di P.G. del Comando del Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste del 20.2.2004, fu lo stesso direttore della Banca Antonveneta, che, ricevuta dal Cavallini la notizia delle attività illecite del Baldas, ebbe a riferire di quanto appreso al direttore generale della Autovie Venete s.p.a., consentendo di accertare la suddetta condotta criminosa.

Alla stregua di tali premesse, il danno addebitabile al Biancorosso va determinato, in ragione del concorso dei surriferiti fattori causali esterni, in complessivi euro 13.000,00 , importo comprensivo di rivalutazione monetaria, da cui va detratta la somma di euro 5.000,00 già versata alla s.p.a. Autovie Venete. Tenuto conto della diversa rilevanza delle condotte dei convenuti e dell'esigenza di prevedere una graduazione delle relative responsabilità patrimoniali secondo i principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 4/1999/Q.M., va disposta la condanna del

sig. Lorenzo Biancorosso, in via sussidiaria e subordinatamente alla infruttuosa escussione del sig. Gianni Baldas, al pagamento, in favore della s.p.a. Autovie Venete, della residua somma di euro 8.000,00 oltre interessi legali dalla data di accertata totale o parziale infruttuosità della promovenda esecuzione in danno dell'obbligato principale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, per 4/5 a carico di Gianni Baldas per 1/5 e a carico di Lorenzo Biancorosso.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione reiette, condanna il sig. Gianni Baldas al pagamento, in favore della s.p.a. Autovie Venete, della somma di euro 342.994,64 (trecentoquarantaduemilanovecento - novantaquattro/64), oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi dalle date delle singole appropriazioni alla pubblicazione della decisione, ed interessi legali su sorte capitale e rivalutazione monetaria da quest'ultima data al soddisfo; condanna il sig. Lorenzo Biancorosso al pagamento, in favore della medesima s.p.a. Autovie Venete, in via sussidiaria e subordinatamente alla infruttuosa escussione di Gianni Baldas, della somma di euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre interessi legali dalla data di accertata totale o parziale infruttuosità della promovenda esecuzione in danno dell'obbligato principale. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio che, liquidate in euro 742,21 (settecentoquarantadue/21) vengono poste per 4/5 a carico di Gianni Baldas per 1/5 e a carico di Lorenzo Biancorosso.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2007.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Dott. Giancarlo Di Lecce

f.to Dott. Maurizio Belli

Depositata in Segreteria il 13/10/2007.

p. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

**IL FUNZIONARIO ADDETTO**

f.to dott. Anna De Angelis